



**Contratto d'appalto per il servizio di intermediazione finanziaria e legale e di sviluppo e gestione
di opportunità di ricerca finanziata/attività commerciale per il Politecnico di Torino in Cina
CIG B8FEA433DE**

TRA

Il Politecnico di Torino, di seguito nominato per brevità anche "Amministrazione Contraente", con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal Dott. Mauro Cecchi, in qualità di Responsabile dell'Area Approvvigionamenti, Gare e Contratti Pubblici, delegato ai fini della sottoscrizione del presente Atto con Decreto del Direttore Generale n. 189 del 22.01.2024, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il dott. Sandro Scardazza nato [REDACTED] nella sua qualità e in veste Legale Rappresentante della società di diritto cinese IC&Partners (Shanghai) Asia Consultancy Co., Ltd, con sede legale in Via Huashan Road 1336 Distretto di Changning- Cap. 200052 Shanghai (Repubblica Popolare Cinese) – Codice Fiscale e Partita IVA 91310000MA1FWMB07G – N. di licenza 05000002202012020019; di seguito denominato anche "Affidatario" e congiuntamente denominate le "Parti"

Premesso che

- con Decreto del Direttore Generale n. 725 del 06.03.2024, è stata indetta la trattativa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023 per il servizio di intermediazione finanziaria e legale e di sviluppo e gestione di opportunità di ricerca finanziata/attività commerciale per il Politecnico di Torino in Cina;
- attraverso la piattaforma Appalti ed Affidamenti CINECA U-BUY, mediante TD n. G00285 del 06.03.2024 si è dato avvio alla trattativa, contraddistinta dai seguenti codici CUP E13C21000130003 - CIG B114201BCA;
- con Decreto del Direttore Generale n. 1165 del 10.04.2024, risultando comprovati in capo all'affidatario i requisiti richiesti ai fini della partecipazione, è stata dichiarata l'aggiudicazione efficace in favore della società di diritto cinese IC&Partners (Shanghai) Asia Consultancy Co., Ltd,
- In data 24/04/2024 è stato sottoscritto il relativo contratto, n. 30255 per la durata di 18 mesi, per l'importo di € 112.000,00 oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza pari a € 0,00;
- Il contratto all'articolo 2 riconosceva al Politecnico la facoltà di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali, per la sola quota fissa pari a 27000;



- dalla relazione del RUP è emersa la necessità di includere nel contratto di rinnovo anche le attività a misura la cui quota risulta integralmente inutilizzata, considerate fondamentali al fine dello sviluppo strategico delle attività di internazionalizzazione;
- con Decreto del Direttore Generale n. 2059 del 11/12/2025 si autorizzava il rinnovo dell'affidamento, comprensivo delle attività a misura, secondo quanto disposto nella relazione del RUP;

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto

Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di intermediazione finanziaria e legale e di sviluppo e gestione di opportunità di ricerca finanziata/attività commerciale per il Politecnico di Torino in Cina. L'Affidatario dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel Capitolato Speciale d'Oneri, accettato incondizionatamente dal concorrente in fase di presentazione dell'offerta e che costituisce parte integrante del presente contratto; costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto l'offerta tecnico - economica presentata dall'Affidatario.

Nel servizio oggetto di affidamento si intendono comprese le prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali ed attrezzature, l'uso dei materiali, le eventuali spese di trasferte e ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte del servizio stesso.


2. Durata

Il contratto avrà durata di 18 mesi decorrenti dal 25/10/2025

3. Figure Professionali

L'affidatario dovrà assicurare l'espletamento dei servizi richiesti con personale idoneo, qualificato e con comprovata esperienza pluriennale.

Le figure professionali per la gestione e lo sviluppo delle attività oggetto del presente contratto, che devono rimanere invariate nell'arco della durata contrattuale, sono:



Per le eventuali richieste di sostituzione si rimanda al paragrafo 8.2 del Capitolato.



4. Ammontare dell'appalto

Il corrispettivo contrattuale è fissato in euro 112.000,00 oltre IVA e al netto delle varianti contrattuali così determinato:

A - Quota fissa relativa alle attività di Business Development pari ad euro 27.000,00 oltre IVA, inclusi i costi di trasferita del personale dedicato;

B - Quota a misura, pari ad euro 85.000,00 oltre IVA, così suddivisa

CASI	Commissione % richiesta rispetto all'importo del contratto
CASO 1 Corrispettivi dovuti per la gestione della singola relazione di intermediazione che ha portato alla stipula di un contratto [comprensiva di tutte le attività che hanno portato alla stipula, dell'assistenza legale e delle operazioni di incasso e trasferimento]	< 50.000 euro: 7% da 50.001 a 100.000 euro: 6% da 100.001 a 300.000 euro: 5% oltre i 300.001 euro: 4%
CASO 2 Corrispettivi per l'assistenza legale, le operazioni di incasso e trasferimento di somme nel caso di contratti con committenti già individuati dal PoliTo	< 50.000 euro: 6% da 50.001 a 100.000 euro: 5% da 100.001 a 300.000 euro: 4% oltre i 300.001 euro: 3%
CASO 3 Corrispettivi per le sole operazioni di incasso e trasferimento di somme nel caso di contratti stipulati in modo autonomo dal PoliTo	< 50.000 euro: 5% da 50.001 a 100.000 euro: 4% da 100.001 a 300.000 euro: 3% oltre i 300.001 euro: 2%

Non sono previsti oneri per la sicurezza per la riduzione di rischi interferenziali.

5. Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).



6. Verifica di conformità

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se nominato, ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Nel caso di difformità del servizio o parti di essa alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all'affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni - le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'affidatario e la risoluzione del contratto qualora la fornitura fosse del tutto inadatta alla sua destinazione.

7. Riunioni di coordinamento

Entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto il Direttore dell'Esecuzione del Contratto convoca una riunione di coordinamento preliminare con il Coordinatore individuato dall'operatore economico aggiudicatario.

Saranno oggetto della riunione i seguenti punti:

- Ruoli e responsabilità dei referenti della Stazione Appaltante e di quelli individuati dall'operatore economico aggiudicatario;
- Modalità di gestione dei rapporti e delle comunicazioni;
- Condivisione obiettivi strategici di dettaglio sulle attività previste;
- Pianificazione delle attività previste nell'ambito dell'affidamento alla luce della proposta tecnico - economica, con definizione dei tempi di esecuzione, dei deliverables e dei risultati attesi con condivisione di un cronoprogramma di massima;
- Varie ed eventuali in riferimento all'operatività del contratto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, si prevedono riunioni mensili con l'affidatario, indicativamente nella prima settimana di ogni mese, che avranno come oggetto:

- Condivisione stato avanzamento attività;
- Verifica tempi di esecuzione, deliverables, risultati attesi e cronoprogramma;
- Presentazione dettagliata delle eventuali opportunità di intermediazione proposte dal Business Developer al fine della valutazione delle stesse da parte della Stazione Appaltante;
- Varie ed eventuali in riferimento all'operatività del contratto.

8. Report rendiconto analitico bimestrale

L'operatore dovrà fornire **entro 5 gg dalla fine di ogni bimestre**, anche ai fini della fatturazione un report dettagliato delle attività svolte nell'ambito dell'affidamento: attività di Business Development, di relazione e di mediazione, servizi di assistenza legale, contratti in corso di stesura e conclusi, somme incassate e trasferite, ecc.



In particolare, ai fini della fatturazione dovranno essere dettagliate le somme incassate e quelle trasferite nel periodo di riferimento e dovrà essere allegata alla reportistica la certificazione comprensiva di traduzione asseverata dell'ambasciata, delle tasse pagate dall'affidatario nell'ambito di determinato contratto.

9. Subappalto

Non avendo l'affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, il subappalto non è ammesso in conformità a quanto disposto dall'art. 119, comma 4 del D.lgs. 36/2023.

10. Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante

Il Politecnico si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione variazioni al contratto, ove indicato nella lettera d'invito e nei limiti previsti dall'art. 120 D. Lgs. 36/2023.

11. Obblighi assicurativi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'Affidatario, verificatosi durante l'esecuzione dell'appalto. Sono, di conseguenza, a carico dell'Affidatario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile.

12. Cauzione definitiva

L'Affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto ha costituito, ai sensi degli art. 53 e 117 del D. Lgs. 36/2023, la polizza fideiussoria n. 6001416523, emessa dalla società HDI Assicurazioni S.p.A. in data 18.04.2024 con scadenza il 19/10/2027; l'importo della garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale ed ammonta a euro 5.600,00.

La suddetta garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione a cura della Stazione Appaltante.

In caso di escusione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta del Politecnico di Torino.

13. Norme in materia di sicurezza

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico di Torino e l'Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico dichiarano di attuare tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, ai rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività nelle sedi del Politecnico di Torino e al coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.



14. Inadempienze e penalità

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Progetto gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, il Politecnico di Torino risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Ove si verifichino inadempienze dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal Politecnico di Torino penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Oneri. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse.

Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale:

- ripetute segnalazioni di insoddisfazione sul servizio da parte della Stazione Appaltante: penale in ragione di euro 100 per ogni segnalazione successiva alla terza;
- per ritardo relativo alle somme da trasferire a PoliTo: penale dell'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre i 30 gg solari dall'incasso da parte dell'operatore economico.

Per l'applicazione delle penali si procederà alla contestazione all'Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Progetto. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva.

15. Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico di Torino, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

16. Disdetta del contratto da parte dell'Impresa Aggiudicataria

Qualora l'Impresa Aggiudicataria intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere l'intera cauzione definitiva





a titolo di penale, nonché di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'affidamento della prestazione ad altra impresa a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Impresa Aggiudicataria per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

17. Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del Contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidataria si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di Inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa Aggiudicataria e l'applicazione delle penali già contestate.

In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.

La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'Affidataria degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidataria, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

18. Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) situazione di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel capitolato e nell'offerta presentata in fase di trattativa;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;



- i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
- j) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- k) qualora l'Appaltatore risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- l) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- m) In tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- n) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- o) in tutti gli altri casi previsti dalla documentazione della procedura di affidamento, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'Affidataria degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico il servizio.

L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

19. Recesso

Il Politecnico di Torino può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 123 D. Lgs. 36/2023, cui si rinvia.

20. Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo, secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 120, c. 12 D. lgs. 36/2023.



21. Prezzi e modalità di fatturazione

I prezzi sono quelli risultanti dall'esito della procedura. Nei prezzi espressi dall'Impresa Aggiudicataria e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s'intendono interamente compensati le prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali ed attrezzi, l'uso dei materiali, le eventuali spese di trasferte, le imposte di ogni genere, le spese generali, l'utile d'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire la prestazione dedotta in contratta in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, l'Affidatario provvederà all'emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del certificato di pagamento conseguente alla positiva verifica di conformità del servizio.

Il corrispettivo dovuto per il servizio oggetto sarà erogato a seguito di **fatturazione bimestrale posticipata**:

- entro i 5 gg. lavorativi successivi alla fine di ogni bimestre, l'affidatario deve trasmettere al Direttore dell'esecuzione del Contratto il report di rendiconto analitico delle attività completate nel bimestre antecedente (art. 8), comprensivo della certificazione delle eventuali tasse pagate dall'affidatario nell'ambito di determinato contratto. Si precisa che eventuali documenti redatti in lingua cinese dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale;
- il Direttore dell'esecuzione del Contratto provvede a verificarne il contenuto, richiedendo all'affidatario, nel caso lo ritenesse necessario, chiarimenti, modifiche o integrazioni;
- entro i 5 gg. lavorativi successivi alla eventuale richiesta di chiarimenti, modifiche o integrazioni presentata dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, l'Affidatario deve trasmettere allo stesso un report di riscontro;
- entro i 5 gg. lavorativi successivi all'approvazione della documentazione da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, il Responsabile Unico del Progetto provvede ad emettere il certificato di pagamento riferito al periodo;
- l'affidatario provvede ad emettere la fattura sulla base del certificato di pagamento di cui al punto precedente.

Nelle fatture e altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'aggiudicatario è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nonché il Codice Identificativo di Gara CIG B8FEA433DE

Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente paragrafo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.





In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 11, c. 6 del D. Lgs. 36/2023.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

22. Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzione Consip

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la fornitura ivi prevista si renda disponibile nell'ambito di una convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

23. Codice di Comportamento del Politecnico di Torino

L'Affidatario ha preso visione degli obblighi di condotta previsti

- nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
- nel codice di comportamento di questa stazione appaltante
- nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

e dà atto di essere a conoscenza che predetti obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

24. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

25. Spese contrattuali

Il presente contratto:

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/1986; in particolare, in base a quanto disposto dall'art. 57, comma 7 del citato decreto, l'imposta di registrazione dovuta in caso d'uso è a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa;
- è assoggettato ad imposta di bollo fin dall'origine, che al momento della presente stipula risulta assolta come da ricevuta di versamento allegata.





26. Obblighi di riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.


L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

27. Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

Il Politecnico di Torino è Titolare del trattamento dei dati personali, secondo le norme vigenti e per le finalità connesse al contratto. L'Affidatario, è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutte le attività svolte ai fini dell'erogazione del Servizio che comportino un trattamento di dati personali per conto dell'Ateneo, pertanto l'Affidatario è tenuto a:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR in tema di sicurezza del trattamento;
- d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento ("Sub-Responsabile");
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- f) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento, restituiscere al Titolare del trattamento i dati personali contenuti negli archivi informatici e cancella dai propri sistemi ed archivi elettronici e cartacei tutti i dati del Titolare del trattamento decorsi 6 mesi dalla data di cessazione del Contratto salvo che il diritto dell'Unione o nazionale preveda la conservazione dei dati stessi;
- h) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi dell'art. 28 del GDPR e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del





trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

- i) tenere un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare;
- ii) informare, tempestivamente, il Titolare (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo ciso@pec.polito.it) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR. La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:

 - 1. la natura della violazione dei dati personali;
 - 2. la categoria degli interessati;
 - 3. contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - 4. interventi attuati o che si prevede di attuare.

- k) informa il Titolare, nel caso in cui il diritto dell'Unione o nazionale richieda il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che il diritto vietи tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico
- l) per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, osservare la normativa europea e nazionale emanata in attuazione al GDPR (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) nonché i provvedimenti del Garante per la tutela dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto stipulato, fermo restando il risarcimento da parte dell'Impresa Aggiudicataria, di tutti i danni derivanti.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo
 - il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore;
 - i dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it;
 - per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it;
 - il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) del Politecnico è contattabile all'indirizzo: dpo@polito.it;
- per l'impresa affidataria
 - il Responsabile del trattamento dei dati è l'Avv. Raffaele Tamborrino, dati di contatto: [REDACTED]

28. Controversie

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia o vertenza inerente all'esecuzione del contratto sarà decisa dal Foro di Torino.



29. Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è la dr. Augusta Roux.

Il Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 è il dr. Marco Begani.

30. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alle norme del codice civile, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia ed al Capitolato Speciale d'Oneri accettato dall'Affidatario in fase di partecipazione alla procedura.


31. Allegati

Sono allegati al presente Atto, divenendone parte integrante e sostanziale, gli allegati di seguito descritti.

- Capitolato speciale;
- Offerta tecnico – economica;
- Ricevuta di versamento F24 Elide per imposta sostitutiva del bollo.

PER IL POLITECNICO DI TORINO,
IL RESPONSABILE DELL'AREA AGACON
- dott. Mauro Cecchi -

PER LA SOCIETA'
IC&PARTNERS (SHANGHAI) ASIA CONSULTANCY Co., Ltd
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- dott. Sandro Scardazza -



f.to: Mauro Cecchi

Allegati

...OMISSION...